


Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Novembre 2020



Covid crescita senza fine?

NOTIZIE FLASH



MISURE ANTICOVID

Al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia da Coronavirus, il Governo a una settimana di distanza dal precedente DPCM (del 18 ottobre) ha adottato, con il DPCM 24 ottobre 2020 nuove misure più restrittive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, entrate in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020.

In sintesi queste le nuove restrizioni:

- **bar, gelaterie, pasticcerie e ristoranti chiuderanno tutti i giorni alle 18.00**, dopo tale orario potranno operare per consegne a domicilio e d'asporto;
- ai **tavoli del ristorante non più di 4 persone**, salvo che siano parte dello stesso nucleo familiare;
- vietato consumare cibo e bevande nelle piazze e strade dopo le 18.00;
- **chiusura per piscine, palestre, centri benessere e termali;**
- **chiusura delle sale gioco, sale bingo e sale da ballo, parchi divertimento;** continuano a rimanere chiuse le **discoteche;**
- **chiusura di teatri, cinema, sale da concerto;**
- restano **aperti i musei;**
- convegni, congressi e altri eventi **solo a distanza;**
- **sospese tutte le fiere**, anche internazionali; (segue a pag.2)

Sommario imprese:

-Sanzioni antiCovid

pag.2

-Decreto Ristori

pag.3

-Acconti di novembre

pag.5

-Proroga mod.770

-Contributo per filiera ristorazione

pag.9

-Sgravio contributivo Agricoltura e pesca

pag.10

-Ulteriore Sgravio contributivo Agricoltura e pesca

-Decreto Flussi 2020

pag.12

Sommario persone:

-Bonus per internet + Pc

pag.14

-Bonus mobilità 2020

pag.15

Proroga Bonus vacanze

pag. 16

-730 precompilato: solo spese detraibili

pag. 17

-Indennità per quarantena scolastica

pag. 18

-Detrazioni sulle pensioni

pag. 19

Scadenario di novembre

pag.20

(segue da pag.1)

- **non sono concessi festeggiamenti conseguenti e connessi a cerimonie civili e religiose**
- **sospese tutte le competizioni dello sport**, tranne quelle professionistiche a livello nazionale;
- **l'attività sportiva di base è possibile solo per quelle non da contatto e al di fuori di piscine e palestre;**
- per scuole **primarie e secondarie** di primo grado **didattica in presenza**, mentre per le scuole superiori, didattica on line per una quota pari ad almeno il 75% delle attività;
- si incentiva lo smart working nella PA e lo si raccomanda nelle aziende private.

Riguardo **gli spostamenti**, non si introduce un coprifuoco ma **si raccomanda di muoversi solo per motivi** di: lavoro, studio, salute, necessità,

e **si raccomanda di evitare di ricevere a casa** persone che non fanno parte del nucleo familiare.

Il Presidente del consiglio ha annunciato che sono **già pronti indennizzi a beneficio di tutte le attività** che saranno penalizzate da queste nuove norme. In questo modo, **chi sarà costretto a sospendere o rallentare la propria attività** a causa delle nuove norme, potrà giovare di un sostegno economico per le prossime settimane.

Tutte queste **misure di sostegno, sono state inserite nel DL n.137 del 28 ottobre 2020** (c.d. "Decreto Ristori") in **vigore dal 29 ottobre**.

N.B. Previsto un nuovo DPCM con le misure per frenare l'ulteriore diffusione della pandemia in crescita. Il testo, prevederà un coprifuoco serale (dalle ore 21,00) e verranno individuate "tre aree" con tre scenari di rischio e **misure via via più restrittive**. Potrebbero essere la Calabria, il Piemonte e la Lombardia le regioni più toccate dalla stretta.



SANZIONI ANTICOID

Le sanzioni previste per persone fisiche e attività commerciali in caso di violazioni delle norme in tema di contenimento del Covid 19 sono state riassunte in un utile prontuario della Guardia di Finanza in cui si evidenzia:

- le sanzioni in misura ridotta,
- le sanzioni per recidiva,
- le sanzioni penali ove reviste,

per la violazione delle norme da parte di persone fisiche, gestori di attività commerciali e soggetti che entrano nel territorio nazionale.

In particolare per il:

- Divieto di assembramento,
- Obbligo di portare DPI,
- Obbligo di distanziamento sociale,
- Divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all'aperto nonchè sagre e fiere di comunità,
- Divieto di svolgere attività di servizi di ristorazione oltre le ore 18 in assenza di consumo al tavolo (è consentita la ristorazione con consegna a domicilio e le ristorazioni con asporto fino alle 24),
- Obbligo per le sale giochi, sale scommesse e sale bingo di svolgimento della attività dalle 8.00 alle 21.00,

viene prevista una sanzione base di 280 euro e una sanzione per la recidiva di 560 euro.



DECRETO "RISTORI"

Publicato in GU n. 269 il **DL n.137 del 28 ottobre 2020** (c.d. Decreto Ristori) in **vigore dal 29 ottobre**, contenente misure di sostegno economico per le attività che hanno subito restrizioni a causa delle misure anti-Covid previste dal DPCM del 24 ottobre 2020. Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare. In sintesi alcune delle misure previste.

Contributi a fondo perduto per le attività soggette a restrizioni. Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni (DPCM 24 ottobre 2020), **identificate in base ai codici Ateco riportati nell'allegato 1** al decreto, riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto "Rilancio" (art.25 DL n. 34/2020). La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro in precedenza escluse (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista **l'erogazione automatica sul conto corrente**, entro il 15 novembre, **per chi aveva già fatto domanda in precedenza** in base all'art.25 del DL n.34/2020. L'importo del beneficio varierà dal 100% al 400% **di quanto previsto in precedenza**, in funzione del settore di attività di appartenenza:

- attività trasporto taxi: contributo a fondo perduto al **100%**;
- ristoro al **150%** per le attività di: bar, pasticcerie, gelaterie, alberghi, villaggi turistici, rifugi di montagna, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, attività di alloggio in agriturismo (55.20.52) ecc.;
- ristoro al **200%** per le attività di: cinema, teatri, palestre, centri benessere, termali, stadi, ristoranti, pizzerie e ristorazione in agriturismo (56.10.12) ecc.;
- ristoro al **400%** per le **attività già chiuse** prima del presente DPCM, come le discoteche, night club e simili.

Proroga della cassa integrazione. Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021, da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021. L'esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

- al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Esonero contributivo per il settore agricolo, pesca e acquacoltura. Agli Iap, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità di novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla (*segue a pag.4*)

(segue da pag.3) normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro, potenziali destinatari del beneficio devono fare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza il 16 giugno 2021.

Credito d'imposta sugli affitti. Il credito d'imposta sugli affitti (pari al 60% del canone di locazione), viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato, in cambio di uno sconto di pari importo.

Cancellazione della seconda rata IMU. Per le categorie interessate dalle restrizioni viene cancellata la 2° rata dell'IMU 2020 in scadenza il **16 dicembre 2020** relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività (la cancellazione non riguarda la generalità dei contribuenti), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga presentazione modello 770. E' previsto lo slittamento della **presentazione del modello 770/2020 al 10 dicembre 2020** (la scadenza originale era il 2 novembre).

Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca. Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive. Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019. **Un apposito decreto da emanarsi, indicherà regole e le modalità applicative.**

Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo. Sono previste:

- una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
- la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti. È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

- 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
- 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
- 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
- 400 milioni di euro per il sostegno all'export e alle fiere internazionali.

Reddito di emergenza. A tutti coloro che avevano già diritto al REM e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio, verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza. Il reddito di emergenza, di importo compreso tra i 400 e gli 800 euro, sale quindi ad un totale di 4 mensilità.

Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. È riconosciuta un'ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti "Cura Italia" (DL n.18/2020) e "Rilancio" (DL n.34/2020). L'importo è aumentato da 600 a 800 euro.

Sostegno allo sport dilettantistico. Per far fronte alle difficoltà viene istituito un Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport. Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono per le comunità locali e i giovani.



ACCONTI DI NOVEMBRE

Lunedì 30 novembre 2020 scade la 2° o unica rata degli acconti 2020 relativi:

- alle imposte IRPEF, IRES, IRAP;
- alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE);
- all'imposta sostitutiva per i “minimi” e “forfettari”.

Tale termine vale anche per la seconda rata dei contributi a percentuale dovuti da artigiani e commercianti.

Quest'anno, però, è necessario ricordare gli interventi normativi che in merito si sono succeduti: l'art. 58 del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (DL 124/2019), ha **modificato** la misura dei **versamenti della 1° e 2° rata dell'acconto** dell'imposta sul reddito IRPEF/IRES/IRAP, **dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA** e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale.

Pertanto, occorre distinguere due diverse modalità di determinazione dell'acconto da versare:

- per i soggetti **non ISA**, una **1° rata** nella misura del **40%** e una **2° rata del 60%**;
- per i **sogetti ISA**, una **1°** e una **2° rata** nella misura del **50% ciascuna**.

Inoltre, l'art. 20, DL n. 23/2020, c.d. “*Decreto Liquidità*”, ha disposto che **per il 2020 non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF/IRES/IRAP qualora quanto versato, risulti non inferiore all'80% della somma che risulta dovuta** sulla base del mod. REDDITI/IRAP 2021. L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E/2020 ha specificato che tale agevolazione trova applicazione **anche con riferimento all'acconto di IVIE, IVAFE, imposte sostitutive e cedolare secca**.

Soggetti IRPEF

Sono obbligati al versamento dell'acconto Irpef tutti i contribuenti che hanno presentato o avrebbero dovuto presentare la Dichiarazione dei Redditi per il periodo d'imposta precedente e che nel rigo di riferimento hanno indicato un debito d'imposta superiore a euro 51,65 (arrotondato a 52 euro); non sono tenuti a versare l'acconto per i redditi del de cuius, gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo 1 gennaio - 30 novembre 2020.

Per l'anno 2020 l'acconto IRPEF, è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Per determinare l'acconto è possibile utilizzare il **metodo storico**, nel quale si utilizza come base di riferimento: il rigo “*Differenza*” (RN34) del quadro RN (tranne nei casi in cui sia stato effettuato il ricalcolo degli acconti). In base all'importo del rigo RN34 del mod. REDDITI 2020 PF, il versamento:

-non andava fatto se d'importo non era superiore a euro 52;

-se superiore a euro 52 ma non supera euro 257,52 va fatto entro il 30 novembre in un'unica soluzione (100% di rigo RN34);

-se superiore a euro 257,52, andava/va fatto in due rate pari al:

- 40% di rigo RN34 entro l'30/6/2020 o 30/7/2020 con la maggiorazione dello 0,40% (per i soggetti ISA 50% entro il 20/7/2020 o 20/8/2020 con la maggiorazione dello 0,40%);
- 60% (per i soggetti ISA 50%) di rigo RN34 (100% – 1° rata), entro il 30/11/2020.

Mentre il 1° acconto poteva essere rateizzato, **l'acconto di novembre va versato in unica soluzione**.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti con il **metodo previsionale**, sulla base di tale minore imposta, considerando, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori (*segue a pag.6*)

(segue da pag.5) detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi. La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la singola imposta (es: può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRPEF).

Ricalcolo acconto. Al ricorrere di particolari fattispecie, è prevista espressamente la necessità di procedere al "ricalcolo dell'acconto", evidenziata anche nelle istruzioni del mod. REDDITI 2020 in cui è presente **l'apposito rigo RN62 nel quale riportare i dati relativi al ricalcolo dell'acconto IRPEF 2020** (reddito, imposta e differenza rideterminati). In particolare il ricalcolo dell'acconto IRPEF/IRES 2020 è necessario:

-in presenza della **deduzione forfetaria distributori carburanti**, l'acconto va rideterminato senza tener conto di tale deduzione individuata in base al volume d'affari conseguito;

-in presenza di redditi derivanti **dall'attività di noleggio occasionale** di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l'acconto Irpef per l'anno 2020 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi.

Soggetti IRES

I soggetti Ires devono effettuare l'acconto entro il 30 novembre, o più in generale entro l'undicesimo mese dell'esercizio. L'ammontare dell'acconto deve essere determinato con arrotondamento degli importi al centesimo di euro.

In sede di versamento della 2° o unica rata, **l'acconto IRES dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali** è pari al **100%** dell'"*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*" esposta nei seguenti righe:

- rigo RN17 del modello REDDITI SC 2020;
- rigo RN28 del modello REDDITI ENC 2020.

Pertanto, se l'importo indicato nei predetti righe è pari o inferiore a 20,66 euro l'acconto non è dovuto, in caso contrario:

- se superiore ad **20,66 euro**, ma pari o inferiore ad **257,52 euro**, il versamento è dovuto **in unica soluzione**;
- se superiore ad **257,52 euro** il versamento è da effettuarsi **in due rate**. In quest'ultimo caso:
 - la **prima rata**, pari al **40% di rigo RN17/28** doveva essere versata entro il 30/6/2020 o il 30/7/2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse (per i soggetti ISA 50% entro il 20/7/2020 o 20/8/2020 con la maggiorazione dello 0,40%);
 - la seconda rata, pari al restante **60%** (per i soggetti ISA 50%) **di rigo RN17/28 (100% - la 1° rata versata)**, va versata entro il 30 novembre (o 11° mese dell'esercizio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

Il versamento va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo "**2002**" e indicando come periodo di riferimento "2020". Le società **di comodo** tenute dal 2018 all'applicazione della **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES** devono versare altresì **l'acconto 2020** di tale maggiorazione, entro i medesimi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici.

Acconto in presenza di maxi/iper ammortamento di beni strumentali nuovi.

Riguardo i **maxi-ammortamenti**, non vi è alcun ricalcolo da effettuare per gli acconti 2020 in relazione alla deduzione di maggiori quote di ammortamento/canoni leasing. Quindi, **con riferimento all'acconto 2020 non** bisogna rideterminare l'IRES/IRPEF relativa al 2019 (base di computo dell'acconto), come se non si fosse fruito dell'incentivo.

Riguardo **gli iper-ammortamenti**, prorogati non solo al 2018 ma anche al 2019, la L. 205/2017 non prevede disposizioni specifiche in merito alla determinazione degli acconti con riferimento agli iper-ammortamenti 2018 (l'art. 1 comma 65 della L. 145/2018 stabilisce che la determinazione degli acconti con metodo storico dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo, quindi, per gli anni 2019 e 2020, per i soggetti "solari", è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente (segue a pag.7)

(segue da pag.6) quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 60 e 62, cioè della proroga al 2019 degli iper-ammortamenti e della correlata maggiorazione per i beni immateriali). Quindi, ai fini del calcolo degli acconti IRPEF/IRES 2020 con il metodo storico, **non occorre rideterminare l'imposta storica afferente al 2019**, qualora in tale periodo d'imposta si sia fruito degli iper-ammortamenti con riferimento a beni acquistati nel medesimo 2019.

L'assenza dell'obbligo di ricalcolo è confermata altresì dalle istruzioni al modello REDDITI 2020 PF, che non citano l'art. 1 comma 65 della L. 145/2018 tra le norme che impongono:

- la rideterminazione dell'IRPEF relativa al 2019, base di computo dell'acconto IRPEF 2019;
- la conseguente compilazione del rigo RN61 del modello REDDITI 2020 PF.

Acconto IRAP

Il modello IRAP 2020 è unico per tutte le tipologie di contribuenti differenziandosi solo per i vari quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; mentre è unico il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell'imposta e ai dati concernenti il versamento (quadro IR). Pertanto, **l'acconto IRAP 2020 va determinato con le medesime regole previste per l'acconto IRPEF/IRES**, differenziate a seconda del soggetto tenuto al versamento, e pertanto applicando all'importo evidenziato **a rigo IR21 "Totale imposta"** del mod. IRAP 2020 le seguenti misure:

- **100%** per persone fisiche, società di persone ed equiparate;
- **100%** per società di capitali, enti commerciali e non commerciali;

fermo restando che lo stesso non è dovuto se detto importo non è superiore a euro 51,65 per le persone fisiche ovvero a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). Per le società di capitali ed enti equiparati, l'acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse regole valide per l'IRES.

Il codice tributo da indicare nel modello F24, è "**3813**". L'acconto Irap: è **dovuto** "*... per le attività di agriturismo, allevamento – con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari – e per le attività connesse rientranti nell'articolo 56-bis del TUIR*" come chiarito dalla Circolare n. 20/E/2016. **Per gli esercenti tali attività, quindi, l'acconto IRAP 2020 va ordinariamente determinato.**

Cedolare secca

L'**acconto 2020** è pari all'**95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente** (dal 2021 come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, sarà del 100%). Nel mod. REDDITI 2020 PF è presente il **quadro LC** riservato alla "*Determinazione della cedolare secca*", nel quale:

- per determinare **se l'acconto è dovuto / non dovuto** e se va versato in un'unica soluzione o in 2 rate va fatto riferimento all'importo di **rigo LC1, colonna 5 "Differenza"**;
- l'ammontare dell'acconto 2020 da versare è esposto a **rigo LC2**.

Il versamento:

-se d'importo non era superiore a euro 51,65 non andava effettuato;

-se è superiore a euro 51,65 ma **non supera € 271,07**, va effettuato entro il **30 novembre** in un'unica soluzione;

-se superiore a euro **271,07**, va effettuato in **2 rate pari al:**

- **38%** (40% del 95%) **di rigo LC1, campo 5** entro il 30/6/2020 o 30/7/2020 con la maggiorazione dello 0,40% (per i soggetti ISA 50% del 95% = 47,50% entro il 20/7/2020 o 20/8/2020 con la maggiorazione dello 0,40%);
- **57%** (per i soggetti ISA 47,50%) **di rigo LC1, campo 5** (ossia 95% – 1° rata), entro il **30/11/2020**.

I codici tributo da utilizzare sono:

- **1840** per la prima rata dell'acconto;
- **1841** per la 2° rata dell'acconto o per l'acconto in un'unica soluzione; (segue a pag.8)

(segue da pag.7) In caso di:

- applicazione della cedolare secca dal 2020, non è dovuto l'acconto 2020 per la cedolare secca ed è possibile "ridurre" l'acconto IRPEF considerando che il reddito fondiario degli immobili a cedolare non concorrerà all'imponibile IRPEF;
- fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2020, non è dovuto l'acconto IRPEF 2020 relativamente agli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l'acconto 2020 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale (non versare nulla ovvero versare meno di quanto risultante con il metodo storico).

Analogamente a quanto previsto ai fini IRPEF, anche l'acconto 2020 della cedolare secca va indicato nel mod. REDDITI 2020 PF e, in particolare, a **rigo LC2**.

Imposta sulle attività estere

L'imposta dovuta dalle **persone fisiche residenti**, sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), nonché sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) va effettuato seguendo le stesse regole IRPEF, quindi l'**acconto 2019 è dovuto** se l'importo di **rigo RW6, campo 1** (IVAFE) ovvero **RW7, campo 1** (IVIE) del mod. REDDITI 2020:

-se superiore a euro 52 ma **non supera** euro **257,52** va fatto entro il **30 novembre** in un'unica soluzione (100% di rigo RW6 o RW7);

-se superiore a € **257,52, andava/va fatto in due rate pari al:**

- **40%** entro il 30/6/2020 o 30/7/2020 con la maggiorazione dello 0,40% (per i soggetti ISA 50% entro il 20/7/2020 o 20/8/2020 con la maggiorazione dello 0,40%);
- **60%** (per i soggetti ISA 50%) entro il **30/11/2020**.

Gli acconti da versare con modello F24 codice tributo rispettivamente 4045 (IVIE) o 4048 (IVAFE).

Acconto contributi IVS

Sono tenuti al versamento dei contributi IVS gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i coadiuvanti, i soci di società di persone e di srl, anche trasparenti, che svolgono attività artigiane e commerciali. **L'acconto contributivo dovuto per il 2020** (può essere determinato anche con il metodo previsionale), va determinato considerando, la **totalità dei redditi d'impresa** 2019 risultanti dal mod. REDDITI 2020 PF ai seguenti righe:

-per il titolare, ai righe **RF101 o RG36**;

-per il socio società di persone, socio srl trasparente, collaboratore impresa familiare, titolare impresa familiare, al rigo **RH14**.

Per i contribuenti che nel 2019 hanno applicato il regime "forfetario" o dei "minimi", i righe del mod. REDDITI 2020 PF di riferimento sono:

-Forfetario, il rigo **LM6** eventualmente ridotto delle perdite pregresse indicate a rigo LM37;

-Minimi, il rigo **LM6** eventualmente ridotto delle perdite pregresse indicate a rigo LM9.

Versamenti e compensazioni

In materia di **compensazione orizzontale** si rammenta che:

- è fissato a **5.000 euro** il limite annuo di **utilizzo dei crediti tributari** (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è **necessario il visto di conformità**;
- **sia i soggetti titolari di partita IVA che i "privati"** hanno l'**obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel/Fisconline) **per la compensazione** del credito nel mod. F24, indipendentemente dall'importo;
- **non è possibile** utilizzare la compensazione in caso di **iscrizione a ruolo** a seguito di **mancato pagamento**, totale o parziale, di somme dovute a causa dell'**utilizzo indebito di crediti**;
- l'**utilizzo dei crediti tributari per importi superiori a 5.000 euro**, possibile dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito si applica con riferimento ai **crediti maturati dal 2019** (mod. REDDITI 2020). (segue a pag.10)

(segue da pag.8)

Acconti soggetti ISA con riduzione di fatturato

Per i soggetti ISA (soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice) che **hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto al primo semestre dell'anno 2019**, l'art. 98 bis del DL n. 104/2020 prevede lo “slittamento” del versamento del secondo o unico l'acconto delle imposte sui Redditi e dell'IRAP, al 30 aprile 2021 anziché al 30 novembre.



PROROGA MOD.770/2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. decreto Ristori) è stata disposta la proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020, relativi all'anno d'imposta 2019. La proroga comporta automaticamente lo slittamento del termine per la regolarizzazione, tramite ravvedimento operoso, delle violazioni relative al 2019 connesse con gli omessi/tardivi versamento.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020 n. 269 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”) è stata disposta la **proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020, relativi all'anno d'imposta 2019.**

Il nuovo termine è stato stabilito al 10 dicembre 2020, rispetto alla precedente scadenza del 2 novembre 2020 (in quanto il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).

Si ritiene che lo slittamento per i modelli 770 ha anche l'effetto di differire al 10 dicembre 2020 il termine per provvedere:

- all'invio telematico, se non ancora effettuato, delle Certificazioni Uniche 2020 relative al 2019, che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata;
- ai ravvedimenti operosi collegati al termine di presentazione dei modelli 770/2020.

Se non viene rispettata la nuova scadenza del 10 dicembre 2020 per la presentazione del modello 770, la violazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, quindi entro il 10 marzo 2021 con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.



CONTRIBUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

L'art. 58 del DL n.104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) convertito con Legge n 126 del 13 ottobre 2020, stanZIA 600 milioni di euro per l'anno 2020 per sostenere le attività di ristorazione attraverso l'istituzione di un Fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per: ristoranti, mense e catering per acquisto prodotti vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P.

A chi spetta

Il contributo spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:

- 56.10.11-Ristorazione con somministrazione,
- 56-10-12-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole,
- 56.21.00-Fornitura di pasti preparati,
- 56.29.10-Mense, (segue a pag.10)

(segue da pag.9)

- 56.29.20-Catering continuativo su base contrattuale,
- 55.10.00 Somministrazione di cibo,

per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P.

Condizione necessaria è che le imprese abbiano avuto un calo di fatturato nei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 inferiore almeno del 25%, il testo della norma dice: *“inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019”*.

Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Come ottenere il contributo

I soggetti interessati devono presentare un'istanza secondo le modalità che verranno fissate con successivo decreto.

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un **anticipo del 90%** al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della **presentazione dei documenti fiscali** che certificano gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di **una autocertificazione** attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo.

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che **deve essere effettuata con modalità tracciabile**.

L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui Redditi e Irap.

Verrà messa a disposizione degli interessati una piattaforma denominata *“piattaforma della ristorazione”* dove il richiedente il contributo, sarà tenuto a registrarsi, ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti. Spetterà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche avvalendosi dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), ad effettuare controlli e verifiche concernenti i contributi erogati.

L'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

L'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione del contributo statale) è elevato a 8.000 euro. All'irrogazione della sanzione, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 senza possibilità di compensazione con crediti, entro 60 giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, e dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva.



SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER AGRICOLTURA E PESCA

Il 20 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto 15 settembre 2020 di attuazione dell'articolo 222 del Decreto n.34/2020 connesso **allo sgravio contributivo straordinario per le filiere agricole nei primi sei mesi del 2020**. (segue a pag.11)

(segue da pag.10) La misura consiste **nell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2020** ed è indirizzata in particolare al rilancio produttivo e occupazionale dei seguenti settori:

- filiere agricole, pesca e dell'acquacoltura,
- filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole,
- allevamento, ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Le imprese che potranno beneficiare della decontribuzione, sono quelle che svolgono le attività individuate dai seguenti codici Ateco:

- 01.11 xx – Coltivazione di cereali
- 01.50 xx – Coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista
- 01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
- 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
- 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
- 01.21.00 – Coltivazione di uva
- 01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
- 01.30 – Riproduzione piante
- 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
- 01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
- 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
- 01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
- 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
- 01.46.00 – Allevamento di suini
- 01.47.00 – Allevamento di pollame
- 01.49.10 – Allevamento di conigli
- 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
- 01.49.40 – Bachicoltura
- 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
- 01.49.30 – Apicoltura
- 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
- 03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
- 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
- 03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
- 46.21.22 – Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 – Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
- 56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.

Il decreto preannuncia una circolare operativa INPS entro 20 giorni, ma specifica intanto che:

1. L'agevolazione di cui all'art. 1 è concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali sugli Aiuti di Stato fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo» (C(2020) 1863)”.
2. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente, spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. (segue a pag.12)

(segue da pag.11)

3. L'agevolazione contributiva andrà richiesta tramite domanda all'INPS, che monitora il rispetto dei limiti finanziari.
4. In caso di superamento del limite individuale fissato dal “*Quadro temporaneo*”, l'agevolazione è ridotta per la quota eccedente.
5. In **caso di superamento del limite di spesa fissato**, l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.



ULTERIORE SONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE, PESCA

Al fine di limitare le conseguenze economiche derivanti da Covid-19, l'art. 16 del **DL n.137 del 28 ottobre 2020** (c.d. *Decreto Ristori*) prevede un **nuovo esonero contributivo** per le alle aziende appartenenti alle **filieri agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**, alle aziende **produttrici di vino e birra**, nonché agli **imprenditori agricoli professionali**, ai **coltivatori diretti**, ai **mezzadri** e ai **coloni**, riprendendo in parte quanto già previsto dall'art. 222 del DL n. 34/2020.. L'**esonero riguarda** il versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali**, con **esclusione dei premi** e contributi dovuti all'**INAIL**, per la quota a **carico dei datori di lavoro** e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la **mensilità relativa a novembre 2020**.

L'esonero sarà riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria.

Per espressa previsione di legge, l'esonero è riconosciuto con riferimento:

- ai **versamenti** che i datori di lavoro devono effettuare **entro il 16 dicembre 2020** per il periodo retributivo di competenza novembre 2020, per la generalità dei datori di lavoro;
- al **versamento** della rata **in scadenza il 16 novembre 2020**, nella misura pari ad **un dodicesimo** della contribuzione dovuta per l'anno 2020 (sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per i contribuenti iscritti alla “*Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*”;
- ai **versamenti** in scadenza il **16 giugno 2021**, per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della **dichiarazione di manodopera agricola** occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020.



DECRETO FLUSSI 2020: CIRCOLARE OPERATIVA

E' stata pubblicata la **circolare operativa** dei ministeri dell'Interno, dell'Agricoltura e del Lavoro con le modalità per le domande di nulla osta e permesso di soggiorno per i lavoratori stagionali extracomunitari (e non solo) (il **decreto flussi 2020** pubblicato in GU il 12 ottobre). I **click day**, sono differenziati tra:

- lavoro non stagionale/autonomo, e
- lavoro stagionale.

Dal 13 ottobre 2020 è stato reso disponibile l'**applicativo** per la **precompilazione dei moduli** di domanda all'indirizzo **<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>**

Per l'inoltro telematico delle domande è necessario il **possesso dello SPID**. Possono operare per l'invio delle richieste di nulla osta all'ingresso e per la conversione dei permessi di soggiorno i datori di lavoro e gli intermediari delegati oppure i patronati. (segue a pag.13)

(segue da pag.12) Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha concluso un protocollo di intesa con lo Sportello immigrazione del Ministero dell'interno che prevede **anche per i commercialisti la possibilità di operare come delegati**. Per questi, è necessario registrarsi con SPID sulla piattaforma, e contestualmente inoltrare richiesta all'Ordine territoriale di appartenenza, che trasmetterà alla Prefettura di competenza la lista delle utenze per il rilascio delle credenziali come "*commercialista abilitato*" invece che privato.

L'invio delle istanze potrà essere effettuato:

- **per lavoro non stagionale ed autonomo, dalle ore 9,00 del 22 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020;**
- **per il lavoro stagionale, dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2020.**

Lavoro non stagionale. I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:

- Modelli A e B per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela,
- Modello VA **conversioni dei permessi di soggiorno** per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
- Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
- Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
- Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato,
- Modello LS1 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato domestico,
- Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro autonomo,
- Modello BPS **richiesta nominativa di nulla osta** riservata all'assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI).
- Modello BPS **richiesta nominativa di nulla osta** riservata all'assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI).
- Modello B2020 richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico alberghiero.

La circolare specifica anche i **requisiti richiesti ai lavoratori** e le modalità di conversione delle patenti di guida estere.

Lavoro stagionale. Per l'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, la quota prevista è di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e riguarda in particolare i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Di queste, **per il solo settore agricolo, è riservata una quota di 6.000 unità** le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative. Per il lavoro stagionale la circolare ricorda che è attiva la **procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale** a favore degli stranieri già autorizzati **almeno una volta nei cinque anni precedenti** presso lo stesso datore di lavoro, e anche l'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.



BONUS PER INTERNET + PC

È stato pubblicato sulla GU n. 243 del 1° ottobre 2020 il Decreto 7 agosto 2020 del Mise, rubricato “*Piano voucher sulle famiglie a basso reddito*“. Tale piano si sostanzia in un intervento di sostegno alla domanda per garantire **la fruizione di servizi di connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro**.

Ora viene reso **disponibile il modulo** per la richiesta di contributo per l'acquisto di un contratto per internet con pc o tablet, che i consumatori potranno presentare da **fine ottobre agli operatori per accedere alle offerte presentate dagli stessi**.

Il Piano prevede l'erogazione, per le famiglie meno abbienti, di un **contributo massimo di 500,00 euro, sotto forma di sconto**, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer, ovvero:

- la **connettività ad almeno 30 Mbit/s** (per una somma non inferiore a 200 euro), e dei relativi **dispositivi elettronici (CPE)**;
- e un **tablet o un personal computer fornito dall'Operatore** (per una somma non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro).

Il contributo **non può essere concesso per l'attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza** della sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi di connettività.

E' riconosciuto **un solo contributo per ciascun nucleo familiare** presente nella medesima unità abitativa.

La domanda. Ai fini della fruizione del contributo, l'**interessato deve presentare presso qualsivoglia canale di vendita** (es. on line, Customer Care dell'Operatore, etc.) reso disponibile dagli operatori di telecomunicazioni registrati nell'apposito elenco, **una specifica richiesta** con la quale dichiara:

- che nell'unità abitativa del nucleo familiare a cui appartiene non è attivo alcun servizio di connettività con velocità pari ad almeno 30 Mbit/s;
- di voler utilizzare il modem/router fornito dall'Operatore, o, in alternativa, di voler acquistare/utilizzare modem/router di propria scelta;
- che il reddito ISEE del nucleo familiare a cui appartiene è inferiore a 20.000 euro.

All'istanza vanno **allegati**:

- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- la fotocopia del codice fiscale;
- la fotocopia del contratto già in essere con profilo di servizio inferiore a 30 Mbit/s (se presente).

Da fine ottobre i consumatori potranno accedere alle offerte presentate dagli operatori rivolgendosi direttamente agli stessi per riscattare il Voucher di Fase I. Le informazioni sugli operatori accreditati e sulle offerte disponibili saranno pubblicate sui siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it e gli elenchi saranno costantemente aggiornati.

Preventivamente (**a partire dall'8 ottobre**), **gli operatori di servizi internet** si potranno registrare all'indirizzo <https://voucherbul.infratelitalia.it/> **per l'accreditamento degli operatori di telecomunicazioni interessati ad offrire ai consumatori i Voucher di Fase I** secondo quanto previsto dal Decreto del Mise del 7 agosto 2020.

A partire dal 19 ottobre gli stessi, potranno **caricare sulla piattaforma le offerte associate al voucher**. L'operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul (*segue a pag.15*)

(segue da pag.14) portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.:

- il codice fiscale e gli estremi del documento d'identità del beneficiario;
- la dichiarazione relativa al valore dell'ISEE del proprio nucleo di appartenenza;
- il codice identificativo dell'offerta cui il beneficiario intende aderire;
- le caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer incluso nell'offerta;
- copia del contratto stipulato con il beneficiario.

L'operatore, una volta **attivato il servizio di connessione ad internet presso l'unità abitativa del beneficiario**, trasmette, tramite un apposito portale, **il verbale di consegna** firmato dal beneficiario, da cui emerge l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del tablet o del personal computer, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, Infratel Italia S.p.a. provvede a versare sul conto dedicato dell'operatore l'ammontare totale del contributo per ciascun beneficiario, al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del servizio. La somma trattenuta a titolo di garanzia sarà restituita, previo espletamento delle opportune verifiche da parte di Infratel Italia S.p.a. e, in ogni caso, entro il termine del periodo di vigenza del Piano disciplinato dal decreto.

La disponibilità a livello regionale delle risorse finanziarie è aggiornata con cadenza giornaliera nell'ambito del portale telematico.

Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi a tal fine di Infratel Italia S.p.a., procede alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle offerte commerciali dei fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti. In caso venga accertata l'insussistenza dei requisiti, i beneficiari decadono dal beneficio riconosciuto.



BONUS MOBILITA' 2020: BICI E MONOPATTINI

L'art 229 del DL n.34/2020 c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto:

- un contributo pari al 60% della spesa sostenuta per acquisto di certi beni per mobilità sostenibile e comunque in misura non superiore a 500 euro;
- concesso in favore dei **residenti maggiorenni** nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia), nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- per bici (nuove o usate) sia tradizionali che a pedalata assistita (per quest'ultime, il Codice della strada fissa dei requisiti: potenza massima del motore pari a 0,25 kW, assistenza del motore elettrico fino alla velocità di 25 km/h, interruzione dell'assistenza se si smette di pedalare). Ed ancora: monopattini, hoverboard, segway oltre che servizi di mobilità condivisa a uso individuale (s'intende una modalità di spostamento che prevede l'impiego di mezzi e veicoli "condivisi" messi a disposizione da operatori pubblici e privati, denominati servizi di c.d. "sharing mobility": scooter sharing, bike sharing), esclusi quelli tramite autovetture;
- il bonus può essere richiesto una sola volta per un solo bene, va utilizzato entro il 31 dicembre e devono essere impiegati **nel termine di 30 giorni dalla generazione**, altrimenti si ritengono annullati;
- il bonus è usufruibile anche nelle ipotesi di acquisti a rate, purché l'importo globale sia riportato nel documento fiscale di acquisto; (segue a pag.16)

(segue da pag.15)

- sono esclusi dal bonus gli accessori e i componenti relativi ai mezzi agevolabili.

Le **modalità e i termini per l'ottenimento dell'incentivo** sono stati definiti dal decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente del 14/08/2020.

Dal 19 ottobre 2020 è attiva la registrazione **per gli esercenti** sulla **piattaforma** preposta, registrazione necessaria per partecipare al programma della agevolazione.

Dal 3 novembre sul sito del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio sarà aperta l'area "Bonus mobilità 2020" per gli acquirenti di mezzi ecologici quali bici e monopattini in attuazione di quanto previsto dal Decreto Rilancio.

Per avere il Bonus:

- **chi ha già comperato un mezzo dal 4 maggio scorso data di apertura della agevolazione e lo copererà fino al 2 novembre** potrà chiedere il rimborso diretto sul prezzo della quota agevolata (60%) allegando il documento giustificativo di spesa (fattura o lo scontrino fiscale parlante) all'istanza da presentare tramite l'applicazione web.
- **chi non ha ancora effettuato l'acquisto e lo effettuerà dal 3 novembre al 31 dicembre 2020** potrà acquistare i beni oggetto della agevolazione **esclusivamente presso gli esercenti accreditati** il cui elenco è consultabile sulla **applicazione web**. In questo caso si prevede lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, in virtù di un buono di spesa digitale che i fruitori potranno generare sull'applicazione web: è necessario indicare sull'applicazione il mezzo o il servizio che si intende acquistare, quindi la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati, al fine di ritirare il bene ovvero beneficiare del servizio.

Per accedere alla piattaforma per generare il buono (dal 3 novembre in poi), è necessario essere muniti di SPID, e per chi dovesse esserne ancora sprovvisto, potrà richiederlo sul sito istituzionale www.spid.gov.it/richiedi-spid.



PROROGA DEL BONUS VACANZE

L'art.5 comma 6 del **DL n.137** (c.d. *Decreto Ristori*) in **vigore dal 29 ottobre**, ha **esteso al 2021 l'utilizzo** del c.d. "bonus vacanze" introdotto dall'art. 176, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".

Il "*credito vacanze*" è **in vigore dal 1 luglio** in favore di nuclei familiari con Isee in corso di validità, non superiore a 40.000 euro, per il pagamento **di soggiorni in Italia** di alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast.

Il credito è utilizzabile **dal 1° luglio** da un solo componente per nucleo familiare anche diverso dalla persona che lo ha richiesto, e varia secondo la **numerosità del nucleo familiare**:

- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone,
- 300 euro da due persone,
- 150 euro da una persona.

Per fruire dell'agevolazione, le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai **servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva** (un singolo albergo, agriturismo ecc.) che dovrà documentare la spesa mediante rilascio di fattura elettronica/documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale, con l'indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Per fruire dell'agevolazione, le spese devono essere sostenute in (segue a pag.17)

(segue da pag.16) un'unica soluzione in relazione ai **servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva** (un singolo albergo, agriturismo ecc.) che dovrà documentare la spesa mediante rilascio di fattura elettronica/documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale, con l'indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Il credito è fruibile dal contribuente intestatario del documento di spesa (fattura, documento commerciale ecc.):

- per l'**80%**, d'intesa con la struttura ricettiva, come "**sconto**" sul corrispettivo dovuto;
- per il **20%**, come "**detrazione di imposta**" in sede di dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Lo "**sconto**" viene poi rimborsato alla struttura ricettiva che ha fornito i servizi, sotto forma di "**credito d'imposta**" da utilizzare **esclusivamente in compensazione con F24**, con la possibilità di cederlo a terzi, anche diversi dai propri fornitori.

Per richiedere l'agevolazione, **il contribuente deve installare "IO"**, l'app per smartphone dei servizi pubblici. Effettuato l'accesso all'app (solo con SPID o Carta d'Identità Elettronica), se si hanno i requisiti richiesti (ISEE sotto la soglia di 40.000 euro), **potrà richiedere il bonus**. In caso positivo, si otterrà un **codice univoco** e un **QR-code** che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus (da mostrare all'albergatore al momento di pagare il soggiorno).

N.B. Ora, a seguito delle modifiche apportate dal DL n.137/2020, il credito è **utilizzabile ("una sola volta") dall'1/7/2020 al 30/6/2021** (in precedenza era il 31/12/2020).

Inoltre in base al nuovo comma 5-bis del citato art. 176, ai fini della concessione dell'agevolazione in esame, **sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31/12/2020**.



"PRECOMPILATO" 2021 SOLO SPESE DETRAIBILI

TRACCIABILI

L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), prevede che **a decorrere dal periodo d'imposta 2020** la detrazione del 19% ai fini Irpef degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, **spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili**, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n.241/1997.

Il medesimo articolo, al comma 680, precisa che la disposizione di cui al comma precedente non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

I dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema tessera sanitaria ai **fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata** devono riferirsi, da quest'anno, soltanto ai pagamenti effettuati con versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili come le carte di credito o debito e prepagate.

In aderenza con quanto previsto dalla norma, l'Agenzia delle entrate con **due provvedimenti del 16 ottobre 2020** (il n. 329676/2020 e il n. 329652/2020) ha stabilito che dal periodo d'imposta 2020, i **dati da comunicare all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della Dichiarazione precompilata 2021**, relativi a:

- **spese sanitarie e veterinarie,**

(segue a pag.18)

(segue da pag.17)

- **mutui agrari e fondiari,**
- e agli **altri oneri** indicati nell'articolo 15 del Tuir, riguardano **esclusivamente i pagamenti effettuati con:**
- **assegno bancario o postale,**
- **o altri sistemi tracciabili** come le **carte di credito.**

Pertanto, dall'anno d'imposta 2020:

- **i dati delle spese sanitarie e veterinarie** forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria, (ad **eccezione delle spese sanitarie sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché delle spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale, per le quali l'articolo 1, comma 680, della citata legge n. 160 del 2019 dispone che non si applichi la regola della tracciabilità degli oneri),
- nonché **i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19%** ai fini Irpef (interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, assicurazioni sulla vita, contributi previdenziali ed assistenziali, ecc.),

sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri **sistemi di pagamento** (con le modalità di cui all'articolo 1, comma 679, della citata legge n. 160 del 2019).

Per precauzione, quindi, una volta che l'amministrazione avrà reso consultabile il modello **precompilato sul proprio sito**, sarà opportuno verificare il modello, perchè potrebbe avere quale dato di spesa mancante, visto il discrimine fiscale (che ormai va consolidandosi sempre di più) fra spese tracciate e non.



INDENNITA' PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

L'art. 5 del DL n. 111/2020, contenente disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che: il lavoratore dipendente **possa svolgere la prestazione di lavoro in "modalità agile"**, per il **periodo di quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dall'ASL**, a seguito di **contatto** verificatosi all'interno del **plesso scolastico**.

Nelle **sole ipotesi** in cui la **prestazione lavorativa non possa essere svolta in "modalità agile"** e, comunque, in alternativa alla predetta modalità, **uno dei genitori**, alternativamente all'altro, può fruire di un **congedo indennizzato**.

L'INPS, con la **Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020**, ha fornito **tutte le istruzioni** in merito alla **modalità di utilizzo** del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli, da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Il congedo può essere fruito **da uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni**, per periodi **ricompresi tra il 9 settembre 2020** (data di entrata in vigore del decreto legge n. 111 dell'8 settembre 2020) e **il 31 dicembre 2020**.

La domanda va inviata sulla piattaforma INPS.IT direttamente o tramite i patronati o il contact center telefonico 06 164 164. Può anche essere retroattiva ma sempre nel limite temporale del 9 settembre 2020.

Le modalità di utilizzo

La circolare specifica che la durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. (segue a pag.19)

(segue da pag.18) In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli; **in caso di sovrapposizione dei congedi per più figli viene indennizzata una sola giornata.**

L'inps specifica che il congedo per quarantena **può essere fruito nei seguenti casi di assenza** dell'altro genitore:

- malattia, congedo di maternità/paternità,
- ferie,
- aspettativa non retribuita,
- lavoro agile per situazione di fragilità,
- permessi legge 104/92,
- inabilità,

Il congedo risulta invece **incompatibile con:**

- congedo parentale,
- riposi giornalieri per allattamento,
- disoccupazione,
- cassa integrazione a zero ore,
- smart working,
- giornate di pausa nei contratti di lavoro intermittente.

N.B. L'art 22 del DL n.137/2020 c.d. "*Decreto Ristori*" amplia l'agevolazione prevista dal Decreto n.111/2020 prevedendo che:

- l'agevolazione si applica anche **per la sospensione delle attività didattiche in presenza** legata all'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- **opera per i figli fino a 16 anni invece che 14**, ma in questo caso il diritto di astenersi dal lavoro **non viene indennizzato**. Il lavoratore gode comunque di divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.



DETRAZIONI SULLE PENSIONI

L'INPS con il messaggio n.3772 ha comunicato che come ogni anno i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali **interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito**, (art. 13 del TUIR), perchè titolari di redditi diversi, non conosciuti dall'Istituto previdenziale, **sono tenuti a darne comunicazione all'Inps ogni anno.**

A questo fine le relative richieste possono essere inoltrate all'Istituto compilando l'apposita dichiarazione on line **accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione"** disponibile sul sito www.inps.it.

A partire dal 15 ottobre 2020, è possibile l'invio delle suddette richieste **anche per il periodo d'imposta 2021.**

In assenza di esplicita comunicazione, l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, procederà, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta sulla base del reddito erogato nell'anno di riferimento.



Scadenziario di NOVEMBRE

10 novembre

730 Integrativo: termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2020 e i relativi modelli 730-4 integrativi e di consegna da parte del CAF al contribuente del modello 730 Integrativo e il prospetto di liquidazione (730/3).

16 novembre

Fatture differite: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di ottobre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Iva liquidazione Trimestrale: scade oggi il versamento Iva relativo al 3° trimestre 2020 maggiorata dell'1%, per i contribuenti con contabilità Iva trimestrale.

Rivalutazione terreni e partecipazioni all'1/7/2020: versamento della prima rata o unica soluzione dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1/7/2020.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di ottobre.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a settembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 30/6/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2020), devono versare la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,50%;
- se effettuano il primo versamento entro il 30/7/2020, debbono versare anche la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 30/6/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2020), devono versare la 6° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,50%;
- se effettuano il primo versamento entro il 30/7/2020, debbono versare anche la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi dello 1,17%.

Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 20/7/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 20/8/2020), devono versare la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,29%;
- se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2020, debbono versare anche la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,96%.

Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 20/7/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 20/8/2020), devono versare la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,29%;
- se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2020, debbono versare anche la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi dello 0,96%.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi (**esonero previsto dall'art.16 DL n.137/2020 esclusa quota Inail**)

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Contributi INPS agricoli: versamento della 3° rata relativa al 2020 per lavoratori agricoli autonomi o concedenti per i piccoli coloni ed i compartecipanti famigliari (**esonero previsto dall'art.16 DL n.137/2020 esclusa quota Inail**)

Contributi Inps artigiani e commercianti: versamento della 3° rata trimestrale relativa al 2020 dovuti sul minimale.

Contributi INAIL: versamento della 4° rata del premio INAIL relativo al saldo 2019 ed acconto 2020, risultante dall'autoliquidazione per i datori di lavoro con dipendenti.

25 novembre

Elenchi Intrastat (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). La presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici. Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli (l'Enpaia ha sospeso il versamento dei contributi con scadenza dall'8/3/2020 al 30 Settembre 2020. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 26 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire della rateizzazione doveva essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio tramite pec.)

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01)

30 novembre

Iva Comunicazione liquidazioni periodiche: Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili) o relative al terzo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando l'apposito modello.

Corrispettivi Soggetti senza Registratori telematici (fase transitoria): invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di ottobre, da parte dei soggetti obbligati dall'1 gennaio 2020 alla memorizzazione e trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/11/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Versamento acconti (soggetti senza proroga): scade oggi il termine per versare il 2° o unico acconto di novembre delle imposte sui redditi (Irpef, cedolare secca, Ires, Irap) per il 2020, dovuto da persone fisiche e società di persone, nonché da soggetti Ires senza ISA ovvero con ISA che non abbiano subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 con esercizio coincidente con l'anno solare. Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l'acconto va versato entro il 30/4/2021.

Modello REDDITI: termine per l'invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2020, relativo al 2019, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.

Modello IRAP: termine per l'invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2020, relativo al 2019, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.

Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI e Fische 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato:

- il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono versare la 6° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%;

Inps Agricoltura: invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.

Artigiani e commercianti acconto Inps: scade oggi il termine per versare il 2° acconto 2020 dei contributi eccedente il minimale dovuta da artigiani e commercianti.

Professionisti acconto Inps: scade oggi il versamento del 2° acconto 2020 del contributo dovuto dai professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi.

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori.

Cartelle di pagamento e avvisi (ripresa sospensione "coronavirus"): Versamento delle somme in scadenza nel periodo 8/3 – 15/10/2020 relative a:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020; per le quale si è usufruito della sospensione ex art. 68, DL n. 18/2020.